



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5714 del 2021, proposto da Fratelli Marzi s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Jacopo Sanalidro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;

contro

INVITALIA – Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Fortunato e Giuseppe Sapienza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto dell'Emergenza Epidemiologica COVID-19, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici

domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

H.S. Hospital Service S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento INVITALIA prot. n. 0062051 del 18/03/2021 recante il rigetto della domanda di contribuzione CIT 0000669 presentata dalla Fratelli Marzi S.r.l. ai sensi dell'art. 5 d.l. 17/03/2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, conv. con mod. l. n. 27/2020 nonché, per quanto occorrer possa, del relativo preavviso di rigetto del 07/01/2021;
- della Nota Metodologica di Valutazione dei Programmi di Investimento redatta da INVITALIA “a maggiore esplicitazione di quanto contenuto nell'Ordinanza del Commissario Straordinario”;
- per quanto occorrer possa, della Nota Metodologica di Attuazione dei Programmi ammessi alle agevolazioni redatta da INVITALIA “a maggiore esplicitazione di quanto contenuto nell'Ordinanza del Commissario Straordinario”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio;

Rilevato che risulta fissata per la discussione l'udienza pubblica del 12 aprile 2022;

Ritenuto di poter accogliere la detta istanza di integrazione del contraddittorio all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati da individuarsi nei soggetti puntualmente indicati nell'istanza in esame; incumbente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto, con

deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 30, decorrente dal primo adempimento;

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2021.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO